

Publicato il 13/03/2018

N. 00727/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02124/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2017, proposto da:
Mondialpol Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Bari, con domicilio
eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n.
39;

contro

Azienda Trasporti Milanesi S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello
Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brera,
5;

nei confronti di

Allsystem S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Invernizzi, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti,
41;

per l'annullamento

- della determinazione prot. n. 35197 del 1.9.2017, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale il dirigente del Settore acquisti ing. Massimiliano Riboli, ha aggiudicato definitivamente il servizio di “prelievo, trasporto, conta e versamento valori, appalto n. 805”, alla Società Allsystem S.p.a.;
 - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice ed, in particolare, della seduta n. 9 dell'4.8.2017 e della seduta n. 10 dell'11.8.2017;
 - laddove occorrer possa, di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o comunque connessi ed, in particolare, di quella parte del disciplinare di gara, laddove non è prescritto in capo alle partecipanti il possesso della licenza Prefettizia per la custodia dei valori e il possesso di caveau valida per il territorio del Comune di Milano e Provincia;
 - per la declaratoria di nullità, annullamento e comunque per la dichiarazione di intervenuta caducazione automatica del contratto eventualmente stipulato nelle more dell'impugnativa e del giudizio, non noto alla ricorrente;
- nonché,
- per la conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica e in via subordinata per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Allsystem S.p.a. e di Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso all'esame del collegio la società istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l'aggiudicazione alla società controinteressata della procedura concorsuale indetta da A.T.M. S.p.a. per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di prelievo, trasporto, conta e versamento valori.

A sostegno del proprio gravame l'istante ha dedotto, sostanzialmente, l'illegittimità della mancata esclusione di Allsystem dalla gara per la violazione della lex specialis e dei principi di immodificabilità dell'offerta e della par condicio fra i concorrenti, l'eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, carenza d'istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell'art. 134 TULPS, atteso che la società controinteressata non sarebbe munita di licenza prefettizia per l'attività di trattamento valori nel territorio della provincia di Milano.

In subordine, la ricorrente ha, altresì, chiesto l'annullamento del disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbe prescritto, in coerenza con il capitolato, il possesso della licenza valida sul territorio di Milano e del relativo caveat nella provincia, di cui Allsystem non sarebbe in possesso.

Si sono costituite in giudizio ATM S.p.a. e Allsystem S.p.a., che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1339/2017, confermata in appello, la sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Il 25 ottobre 2017 è stato, quindi, stipulato il contratto ed il servizio ha preso avvio il primo novembre 2017.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica dell'8 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura la società ricorrente ha lamentato che la controinteressata avrebbe modificato la sua offerta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia e, precisamente, in sede di giustificazioni.

Mentre, infatti, nell'offerta avrebbe indicato una sola coppia di guardie giurate per il servizio prelievo/ricarica parcometri, in violazione dell'art. 1 del disciplinare di gara che ne richiedeva almeno due a pena di esclusione, in sede di giustificazioni avrebbe modificato la sua offerta, dichiarando di giustificare il costo per due coppie di agenti in relazione all'espletamento del servizio.

Sul punto, dall'esame della documentazione versata in atti, con particolare riferimento all'offerta tecnica presentata da Allsystem, il collegio osserva che dalla stessa si evince l'indicazione di ben tre coppie di agenti per l'esecuzione del servizio prelievo/ricarica parcometri nelle giornate dal lunedì al sabato e di due coppie di agenti a richiesta la domenica e negli altri giorni festivi.

La doglianza risulta, quindi, del tutto destituita di fondamento, non avendo Allsystem proceduto ad alcuna modifica dell'offerta in sede di giustificazioni, ma, semmai, ad una mera rimodulazione della giustificazione dei costi del servizio.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare, l'erroneo giudizio di congruità dell'offerta della controinteressata operato dalla stazione appaltante in ragione di una sottostima delle ore necessarie per l'espletamento del servizio, nonché del mancato possesso di tutti i veicoli di classe euro 6, come indicato nell'offerta, per i quali avrebbe ottenuto un punto in più rispetto a quella della ricorrente.

La censura non coglie nel segno.

Ed invero, riguardo al primo profilo di doglianza, il collegio aderisce al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale "Nelle gare pubbliche il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione della non anomalia dell'offerta, rispetto alle singole voci di costo presentate, varia in funzione delle caratteristiche dell'offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci, venendo in considerazione un giudizio discrezionale, in ordine alla complessiva affidabilità dell'offerta, su cui il giudice effettua un sindacato ab estrinseco; il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta

anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente" (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3702).

Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che nella fattispecie in questione la valutazione di non anomalia dell'offerta operata dalla stazione appaltante non è affetta da manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, atteso che l'offerta medesima conserva una complessiva remuneratività anche considerando l'incremento di costo derivante dalla valorizzazione della manodopera indicata per il servizio di prelievo parcometri.

Dai calcoli effettuati dall'amministrazione, che si ritengono non erronei, risulta, infatti, che l'incremento di costo per la sottostima delle ore indicate nell'offerta di Allsystem ammonta ad euro 83.366,20, ampiamente assorbibile dall'utile d'impresa, parimenti indicato nell'offerta, pari ad euro 136.105,12, con un utile residuo più che adeguato di euro 52.738,92.

Riguardo, invece, al profilo relativo ai veicoli di classe euro 6, dall'esame del disciplinare di gara si evince la rilevanza del possesso di tale classe di veicoli al momento dell'aggiudicazione della procedura e non della presentazione della domanda, rilevando, evidentemente, il requisito al fine di una migliore esecuzione del servizio (cfr. pag. 12 del disciplinare, ove contempla le "Caratteristiche degli automezzi in dotazione per l'esecuzione del Servizio").

Del tutto legittimamente è stato, dunque, attribuito il punto aggiuntivo alla controinteressata, che nella sua qualità di aggiudicataria ha documentato con le proprie giustificazioni di

disporre di veicoli tutti di classe euro 6 per l'esecuzione del servizio. In ogni caso, tale punto non avrebbe influito sulla posizione della stessa in graduatoria, essendosi Allsystem classificata prima a più di 4 punti da Mondialpol.

Con riferimento, infine, all'ultimo motivo dedotto nel ricorso, relativo all'assunta violazione dell'art. 134 del TULPS per non essere la società controinteressata in possesso della licenza prefettizia per l'attività di trattamento valori nel territorio della provincia di Milano e, in subordine, dell'illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbe prescritto, in coerenza con il capitolato, il possesso della licenza valida sul territorio di Milano e del relativo caveau nella provincia – motivo che non può estendersi alle doglianze lamentate con memorie non notificate - il collegio osserva, al contrario, che l'aggiudicataria della gara possiede sia l'autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 134 del TULPS, che comprende anche la classe funzionale "E" e relativa, altresì, alle province di Milano e Monza/Brianza (cfr. doc. n. 11 prodotto da ATM e n. 19 da Allsystem), che un caveau nella città di Milano (cfr. la planimetria catastale prodotta dalla controinteressata come documento n. 22, relativa alla sua sede operativa e centrale operativa unificata in via delle Forze Armate n. 244, ove risulta un'apposita area per il deposito valori).

Anche tale censura è, dunque, destituita di fondamento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. e di Allsystem S.p.a., in via solidale ed in parti uguali, che si liquidano in una somma complessiva pari ad euro 8.000, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Elena Quadri

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO